

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

**Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.**

## **Art. 81**

*(Sanzioni amministrative relative al commercio sulle aree pubbliche)*

**1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 42, in assenza o al di fuori del territorio della concessione di posteggio di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 43, commi 3 ter e 3 quater, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

(2)

**2.** Ai fini del comma 1:

**a)** si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 6;

**b)** si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;

**c)** non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.

(3)

**2 bis.** Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.

**3.** Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III è punita con la sanzione

amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

(5)

**4.** Con il regolamento di cui all'articolo 43, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.

**5.** E' disposto il divieto di esercizio dell'attività:

**a)** nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

**b)** nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;

**c)** nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 49, commi 9, 10, 11 e 12;

**d)** nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

(4)

**6.** In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

**6 bis.** In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 42, comma 2 bis, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.

(6)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 13/2008

- 2 Comma 1 sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016
- 3 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016
- 4 Comma 5 sostituito da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
- 5 Parole sostituite al comma 3 da art. 38, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023
- 6 Comma 6 bis aggiunto da art. 38, comma 1, lettera b), L. R. 5/2023